

centuale dei contribuenti che hanno deciso la destinazione di cui all'articolo 1 medesimo. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero delle finanze determina tale ammontare nonché la ripartizione tra i movimenti e partiti politici in proporzione alle scelte dei contribuenti.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 6, sostituire la parola: 4000 con la seguente: 1200.

01. 03. *(Nuova formulazione)* Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

Prima dell'articolo 1 premettere i seguenti:

ART. 01.

(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente ha il diritto di decidere la destinazione dello 0,4 per cento della quota del gettito IRPEF determinato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita compilando un allegato al modello della dichiarazione annuale dei redditi predisposto dal Ministero delle finanze in modo da garantire la riservatezza.

4. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando tempestività ed economi-

cià di gestione nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 02.

(Elenco dei partiti e movimenti politici destinatari delle risorse e delle erogazioni liberali).

1. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente al Ministero del tesoro l'elenco dei movimenti e partiti politici di cui alla presente legge sulla base della comunicazione dei Presidenti delle Camere.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e ai soli fini di cui al presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima, ciascun deputato e ciascun senatore comunicano, con dichiarazione valida per la durata della legislatura, il partito o movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza, che ne informa il Ministro dell'interno ai fini della compilazione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cui al comma 2 è resa all'atto dell'accettazione della candidatura.

ART. 03.

(Determinazione ed erogazione della somma).

1. La quota percentuale del gettito IRPEF di cui all'articolo 1 è pari alla percentuale dei contribuenti che hanno deciso la destinazione di cui all'articolo 1 medesimo. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero delle finanze determina tale ammontare nonché la ripartizione tra i movimenti e partiti politici in proporzione alle scelte dei contribuenti.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: 4.000 con la seguente: 1.200.

01. 04. Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

Prima dell'articolo 1 premettere i seguenti:

ART. 01.

(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente ha il diritto di decidere la destinazione dello 0,4 per cento della relativa imposta al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita compilando un allegato al modello della dichiarazione annuale dei redditi predisposto dal Ministero delle finanze in modo da garantire la riservatezza.

4. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando tempestività ed economicità di gestione nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 02.

(Elenco dei partiti e movimenti politici destinatari delle risorse e delle erogazioni liberali).

1. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente al Ministero del tesoro l'elenco dei movimenti e partiti politici di

cui alla presente legge sulla base della comunicazione dei Presidenti delle Camere.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e ai soli fini di cui al presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima, ciascun deputato e ciascun senatore comunicano, con dichiarazione valida per la durata della legislatura, il partito o movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza, che ne informa il ministro dell'interno ai fini della compilazione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cui al comma 2 è resa all'atto dell'accettazione della candidatura.

ART. 03.

(Determinazione ed erogazione della somma).

1. Il Ministero delle finanze, sulla base dei risultati derivanti dalle scelte dei contribuenti, determina entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ammontare della quota dell'IRPEF spettante a ciascun movimento e partito politico.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 6, sostituire la parola: 4.000 con la seguente: 1.200.

01. 04. *(Nuova formulazione)* Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

Prima dell'articolo 1 premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Diritto di partiti e movimenti politici a messaggi radiotelevisivi).

1. Nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione

della dichiarazione annuale dei redditi, i movimenti e i partiti politici di cui all'articolo 2 hanno diritto a trasmettere gratuitamente sulle reti radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico messaggi inerenti la loro attività.

2. Alla trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono riservati tempi non inferiori allo 0,50 per cento di ogni ora di programmazione e lo 0,30 per cento dell'orario settimanale di ciascuna rete.

3. Le forme e i tempi di accesso per la trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono stabiliti, nel rispetto dei principi del pluralismo e della proporzionalità di rappresentanza in Parlamento, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

01. 05. Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

Prima dell'articolo 1 inserire i seguenti:

ART. 01.

(Statuto dei partiti).

1. I partiti politici approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il proprio statuto, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Eventuali variazioni successive dello statuto sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

3. La pubblicazione dello statuto ai sensi dei commi 1 e 2 è condizione per accedere ai contributi della presente legge.

ART. 01-bis.

(Principi e criteri direttivi per gli statuti dei partiti).

1. Tutti i cittadini e gli stranieri residenti in Italia hanno diritto a chiedere l'iscrizione ad un partito politico e di avere risposta entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo Statuto.

2. Lo Statuto dei partiti indica:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione da parte di un organo rappresentativo degli iscritti;

b) la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo degli iscritti;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito;

d) le modalità di partecipazione delle minoranze alle strutture organizzative del partito, nonché alle risorse finanziarie di cui al comma 3;

e) i casi ed i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché le relative procedure di ricorso;

f) i diritti ed i doveri degli iscritti e dei relativi organi di garanzia, precisando le modalità che assicurano la loro indipendenza rispetto agli organi di direzione politica;

g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli interessati;

h) le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali, per le cariche di sindaco e di presidente della provincia.

3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito, con possibilità di ricorso agli organi di garanzia.

01. 09. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 01.

(Fondazioni politico-culturali).

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei contributi e delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti, sono tenuti a costituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una fondazione, secondo le disposizioni del codice civile.

2. Le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.

3. Entro dodici mesi dall'acquisizione della personalità giuridica, alla fondazione sono conferiti tutti i cespiti patrimoniali e le attività economiche direttamente o indirettamente imputabili a ciascun partito politico, compresi quelli riferiti a società o persone fisiche fiduciarie o comunque a organismi nei confronti dei quali il partito politico o società amministrata dai suoi organi abbiano i poteri di controllo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Le fondazioni possono articolarsi in strutture nazionali e regionali.

5. Possono costituire una fondazione ai sensi della presente legge anche i partiti politici non rappresentati nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o nei consigli regionali.

6. I membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici non possono essere amministratori o sindaci delle Fondazioni.

7. Le fondazioni svolgono, direttamente o a mezzo di organismi da esse controllati, costituiti anche in forma societaria, tutte le attività di ricerca, elaborazione, formazione, comunicazione e promozione politica nonché le attività connesse, comprese

quelle editoriali, con esclusione della propaganda elettorale diretta.

8. Le fondazioni possono concorrere all'attività dei partiti politici unicamente mediante prestazione di beni o servizi, secondo le modalità stabilite dagli statuti delle fondazioni stesse.

9. I trasferimenti finanziari dalle fondazioni ai partiti politici sono vietati.

10. Le fondazioni curano altresì la tenuta dell'archivio storico dei rispettivi partiti politici e ne consentono l'accesso al pubblico nelle forme e nei limiti stabiliti dallo statuto.

01. 014. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sopprimerlo.

* **1. 56.** Pisanu, Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sopprimerlo.

* **1. 86.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Costituzione dei partiti politici).

1. I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia possono liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.

2. Ai fini dell'iscrizione al registro dei partiti, previsto dall'articolo 2, i partiti politici nazionali devono avere almeno 10 mila iscritti, i partiti regionali almeno 5 mila iscritti.

3. Lo statuto dei partiti politici deve prevedere espressamente la finalità di presentarsi alle elezioni per il Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo o per un consiglio regionale.

ART. 2.

(Registrazione dello statuto).

1. I partiti politici approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un proprio statuto, che è depositato in un registro dei partiti politici istituito presso la corte d'appello del luogo in cui si trova la sede centrale del partito.

2. Eventuali variazioni successive dello statuto devono essere depositate entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

3. I partiti politici di nuova istituzione devono depositare lo statuto entro tre mesi dalla loro costituzione.

4. I partiti politici non iscritti nel registro non possono partecipare alle elezioni europee, nazionali e regionali.

5. Le norme della presente legge non si applicano alle liste civiche o alle formazioni costituite al soli fini della partecipazione al elezioni comunali e provinciali.

ART. 3.

(Principi e contenuti obbligatori degli statuti dei partiti politici).

1. Tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un partito politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo statuto. È sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario nei confronti del diniego di iscrizione o della cancellazione dell'iscritto.

2. Lo statuto dei partiti politici deve obbligatoriamente indicare:

a) il rispetto dei principi della Costituzione;

b) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione, di primo o di secondo grado, da parte di un organo rappresentativo degli iscritti;

c) la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo degli iscritti e la sua periodicità;

d) le procedure richieste per l'approvazione di qualunque atto e decisione che

impegni la linea politica del partito, con la possibilità di formare nuove maggioranze e minoranze;

e) le modalità della partecipazione delle minoranze alle strutture organizzative e comunicative del partito, nonché alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 3:

f) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché la procedura di ricorso;

g) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia, precisando le modalità che assicurano la loro indipendenza rispetto agli organi di direzione politica nonché la presenza di soggetti non iscritti al partito:

h) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli interessati;

i) le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali e per le cariche di sindaco e di presidente della provincia, in conformità all'articolo 4.

3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito politico, con la possibilità di ricorso agli organi di garanzia.

ART. 4.

(Elezioni primarie).

1. I partiti politici che intendano concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo, devono promuovere elezioni primarie a scrutinio segreto tra gli elettori.

2. I criteri e le modalità alle quali i partiti dovranno attenersi nella convocazione e nella effettuazione delle elezioni primarie di cui al comma 1 ed i controlli sul corretto svolgimento delle stesse nell'interesse dei diritti degli iscritti, degli elettori e del sistema democratico, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 5.

(Norme sulle coalizioni).

1. L'articolo 4 si applica anche alle coalizioni di partiti e movimenti politici che si presentano alle elezioni con propri candidati.

2. Al fine di cui al comma 1, la coalizione adotta un apposito regolamento.

3. Le coalizioni di partiti che concorrono alle elezioni politiche nazionali hanno l'obbligo di depositare, unitamente al simbolo elettorale della coalizione, il programma elettorale comune e il nominativo del candidato *premier*.

4. Il programma elettorale, sottoscritto dai rappresentanti dei partiti politici aderenti alla coalizione, deve contenere i punti politici ritenuti prioritari e irrinunciabili ai fini dell'azione di governo e quelli che costituiscono invece indicazioni condivise, su cui sono ammessi il voto individuale e la decisione a maggioranza nell'ambito del gruppo o dei gruppi parlamentari facenti parte della coalizione.

ART. 6.

(Norme sulla presentazione dei partiti politici alle elezioni nazionali e sulla stabilità delle coalizioni).

1. I partiti politici che partecipano alle elezioni politiche nazionali hanno l'obbligo di depositare, unitamente al simbolo e alle candidature, il programma elettorale, il nominativo del candidato *premier* e l'indicazione vincolante della coalizione di ap-

partenza, ove il partito non consegua da solo la maggioranza degli eletti a livello nazionale.

2. Quando nel corso della legislatura il candidato risultato eletto aderisca a coalizione diversa da quella indicata, ai sensi del comma 1, in sede di presentazione alle elezioni, è dichiarato automaticamente decaduto dalla carica elettiva e sostituito nei modi previsti dalle leggi elettorali vigenti.

ART. 7.

(Norme sul contributo volontario e su la deducibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici).

1. La legge 2 gennaio 1997, n. 2, è abrogata.

2. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «1-bis) le erogazioni liberali in danaro, di soggetti individuali e associazioni, fino all'importo di 20 milioni di lire, a favore dei partiti politici registrati».

3. È vietato il finanziamento dei partiti politici da parte degli enti pubblici e delle società aventi scopo di lucro.

4. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con l'arresto da sei mesi a quattro anni e con l'ammenda da 1000 a 300 milioni di lire.

5. Gli articoli 13-bis e 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 8.

(Improduttività di reddito degli immobili destinati all'esercizio del diritto di cui all'articolo 49 della Costituzione).

1. Al comma 3 dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non si considerano altresì produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari e le loro pertinenze, destinate esclusivamente a sedi di partiti politici per l'esercizio del diritto di cui all'articolo 49 della Costituzione ».

ART. 9.

(Esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali).

1. Gli atti costitutivi gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici derivanti da legge o da regolamento statale, regionale, provinciale e comunale sono esenti dalle imposte di bollo, dalle imposte di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e da ogni altra tassa e o nere di natura fiscale o amministrativa.

2. Gli acquisti di immobili a favore dei partiti politici, a qualsiasi titolo effettuati, sono esenti dalle imposte di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, a condizione che gli immobili stessi siano destinati a sedi di partiti politici per un periodo continuativo non inferiore a dieci anni.

ART. 10.

(Riduzione dell'aliquota IVA).

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore di partiti politici l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, è stabilita nella misura del 4 per cento della base imponibile dell'operazione.

ART. 11.

(Esenzione dall'imposta sugli spettacoli).

1. Sono esenti dall'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, gli spettacoli e le altre attività indicate nella tariffa allegata al medesimo decreto, e successive modificazioni, promossi e organizzati dai partiti politici.

ART. 12.

(Agevolazioni per la propaganda e l'informazione).

1. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi fissi e permanenti per l'affissione gratuita di materiale propagandistico e di informazione dei partiti o dei movimenti politici.

ART. 13.

(Riduzione delle tariffe postali).

1. Le tariffe per i servizi postali, riguardanti le attività dei partiti politici che ne fanno richiesta, sono ridotte del 50 per cento.

ART. 14.

(Esenzione dalla tassa per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per manifestazioni e attività dei partiti politici).

1. Le occupazioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate dai partiti politici per lo svolgimento della loro attività, non sono soggette alla tassa di cui al medesimo articolo 38.

ART. 15.

(Strutture per manifestazioni pubbliche).

1. I consigli comunali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, prevedono nei loro statuti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture

idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici.

2. Gli statuti comunali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

ART. 16.

(Suppressione dei finanziamenti all'editoria di partito).

1. L'articolo 40 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.

2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 9 e i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono abrogati.

3. I commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono abrogati.

4. Nell'ultimo periodo del comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: dai commi 8, 10 e 11 sono sostituite dalle seguenti: dal comma 8.

5. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 1998, relative a stanziamenti previsti dalle norme abrogate dai commi 2, 3 e 4, sono riassegnate per le finalità indicate nel presente capo.

6. I mutui agevolati previsti dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, a favore delle imprese editrici di giornali e delle imprese radiofoniche di informazione, per l'estinzione dei debiti pregressi, possono essere accordati, con le stesse condizioni, ai partiti politici registrati, a copertura dei disavanzi accumulati alla data del dicembre 1989.

ART. 17.

(Conformità dello statuto alla legge e rendiconto di esercizio).

1. I partiti politici che hanno approvato un proprio statuto ai sensi del capo I possono usufruire dei contributi per le spese elettorali o accedere al contributo

diretto dello Stato e alle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalla presente legge. La corte d'appello territorialmente competente verifica la corrispondenza dello statuto alle norme della presente legge.

2. I partiti politici che hanno usufruito dei contributi per le spese elettorali o che intendono accedere al contributo diretto dello Stato e alle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalla presente legge, presentano, altresì, un rendiconto di esercizio. Provvedono alla redazione del rendiconto il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito, movimento politico o coalizione.

3. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del rappresentante legale o del tesoriere sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento politico e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Il rendiconto deve essere altresì corredato di una nota integrativa.

4. Al rendiconto devono inoltre essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere devono altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativo-contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti politici, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e sigillati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere

l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto a gli organi statutariamente competenti.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili.

11. Il legale rappresentante o il tesoriere sono tenuti a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere al Presidente della Camera dei deputati, entro il 31 luglio di ogni anno.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale*.

14. Il Presidente della Camera dei deputati, di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base del controllo di conformità alla legislazione vigente compiuto da un collegio di revisori dei conti, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati di intesa dai Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e indivi-

duati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile.

15. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti o movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 ne riservano una quota, non inferiore al 30 per cento, alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria.

16. Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto, il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano alla ripartizione delle risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o movimento politico.

ART. 18.

(Norme sui bilanci dei partiti politici).

1. I partiti e i movimenti politici di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di tenere le scritture contabili nelle forme e secondo le procedure previste dagli articoli da 2214 a 2220 del codice civile.

2. I partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di redigere il bilancio secondo il modello delle società di capitali, nelle forme e secondo le procedure previste dagli articoli da 2423 a 2429 del codice civile, in quanto compatibili con la particolare natura dell'attività svolta.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinati le scritture supplementari che i partiti e i movimenti politici devono tenere ai sensi del secondo comma dell'articolo 2214 del codice civile, nonché i prospetti dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

4. I documenti di bilancio, certificati da una società di revisione o da un collegio di revisori contabili iscritti al registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992.

n. 88, sono pubblicati in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 19.

(Copertura finanziaria e testo unico).

1. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti all'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ove il limite di spesa derivante dall'applicazione del comma 1 sia superato il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede, con proprio decreto, a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, la misura delle agevolazioni al fine di assicurare il rispetto del limite stesso.

3. Entro il 31 gennaio 1999, il Governo provvede a riunire in un testo unico le norme vigenti in materia di finanziamento dei partiti politici e di rimborsi elettorali.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 8.

1. 177. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Gli articoli 1, 2, 3, e 4 della legge 2 gennaio 1997 n. 2, sono sostituiti con i seguenti: « ART. 1. *(Destinazione del quattro per mille dell'IRREF al finanziamento della politica)*. 1. All'atto della dichiarazione an-

nuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando la riservatezza della scelta dei contribuenti e la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 2. — *(Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 1)*. 1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31 dicembre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

2. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.

3. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.

4. Al 31 dicembre di ciascun anno il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese entro la stessa data.

5. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 3.

ART. 3. (*Determinazione ed erogazione delle somme*). 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e partiti politici.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i movimenti e i partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno".

1. 9. Taradash, Calderisi, Rossetto, Nicolini, Melograni, Colletti.

Sostituirlo col seguente:

ART. 1.

(Destinazione volontaria di una quota dell'Irpef).

1. A decorrere dall'anno finanziario 1999, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata al partito politico da lui indicato.

2. Il Ministro delle Finanze determina con proprio decreto le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, a tutela della riservatezza delle indicazioni preferenziali ivi previste ed in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1999, entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministero del tesoro liquida ai rappre-

sentanti legali dei partiti il contributo di cui al comma 1, determinato in base alle preferenze dei contribuenti, salvo i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 14.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 5.

1. 62. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituirlo col seguente:

ART. 1.

(Destinazione volontaria di una quota dell'Irpef a favore dei partiti politici).

1. A decorrere dal periodo di imposta per il 1994, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata ai partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o nei consigli regionali, ovvero alle fondazioni politico-culturali collegate a tali partiti.

2. L'importo, determinato in proporzione esclusiva alle richieste positivamente formulate ai sensi del comma 1, è devoluto ai singoli partiti politici ovvero alle fondazioni politico-culturali in base ai seguenti criteri:

a) in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali formulate in apposito modulo allegato alla dichiarazione dei redditi;

b) in proporzione agli eletti nelle ultime elezioni per la Camera dei deputati, quanto alle richieste non corredate delle predette indicazioni preferenziali.

3. Il Ministro delle Finanze determina con proprio decreto le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2, a tutela della riservatezza delle indicazioni preferenziali ivi previste, in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 5.

- 1. 1265.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituirlo col seguente:

ART. 1.

1. Sono estese ai partiti o movimenti politici le agevolazioni alle tariffe telefoniche, telegrafiche e postali di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

2. I mutui agevolati previsti dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, a favore delle imprese editrici di giornali e delle imprese radiofoniche di informazione, per l'estinzione dei debiti pregressi, possono essere accordati, con le stesse condizioni, ai partiti o movimenti politici, a copertura dei disavanzi accumulati al 31 dicembre 1998.

3. Sono estese ai partiti le agevolazioni previste per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento della attività dei partiti politici le disposizioni in materia di aliquote I.V.A. sulle prestazioni relative alla composizione, legatoria e la stampa di giornali, libri e periodici.

4. Le disposizioni del Titolo II del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 non si applicano alle lotterie, ai giochi ed alle sottoscrizioni promosse, per autofinanziamento, dai partiti o movimenti politici, purché svolte nell'ambito di manifestazioni organizzate dai partiti o movimenti stessi.

5. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi fissi e permanenti per l'affissione gratuita di materiale propagandistico e di informazione dei partiti o movimenti politici.

6. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o in locazione a partiti politici, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, qualora questi non siano utilizzati e non se ne preveda

l'utilizzo a breve. Gli immobili devono essere destinati a sedi o essere utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verranno indicate le condizioni di locazione di detti beni.

7. L'uso improprio dei locali di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e la revoca della concessione o la rescissione del contratto.

8. L'Amministrazione finanziaria comunica annualmente l'elenco dei provvedimenti di concessione e dei contratti di locazione di cui al comma 2. Detto elenco è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 5.

- 1. 64.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 1.

- 1. 91.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere corrisposto.

- 1. 240.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene corrisposto.

- 1. 241.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è corrisposto.

- 1. 242.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere concesso.

- 1. 243.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene concesso.

- 1. 244.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è elargito.

- 1. 245.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere elargito.

- 1. 246.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene elargito.

- 1. 247.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è concesso.

- 1. 248.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere fissato.

- 1. 249.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene fissato.

- 1. 250.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è fissato.

- 1. 251.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere conferito.

- 1. 252.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene conferito.

- 1. 253.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è conferito.

- 1. 254.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere dato.

- 1. 255.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene dato.

- 1. 256.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è dovuto.

- 1. 257.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere destinato.

- 1. 258.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene destinato.

- 1. 259.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è riservato.

- 1. 260.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere riservato.

- 1. 261.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene riservato.

- 1. 262.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è destinato.

- 1. 263.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere assegnato.

- 1. 264.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene assegnato.

- 1. 265.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è assegnato.

- 1. 266.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere attribuito.

- 1. 267.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene attribuito.

- 1. 268.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1, sostituire la parola: movimenti con la seguente: soggetti.

- 1. 1247.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: movimenti con la seguente: gruppi.

- 1. 1248.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: partiti politici con la seguente: rappresentanze politiche.

- 1. 1249.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 e al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: e singoli eletti.

- 1. 1274.** Buontempo.

Al comma 1 ed ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: rimborso con la seguente: contributo.

- * **1. 89.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 1 sostituire la parola: rimborso con la seguente: contributo.

- * **1. 1252.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 sostituire la parola: rimborso con la seguente: risarcimento.

- 1. 1250.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 sostituire la parola: rimborso con la seguente: indennizzo.

- 1. 1251.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: in relazione con le seguenti: da imputarsi.

- 1. 1253.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: in relazione con le seguenti: relativo.

- 1. 1254.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: in relazione con le seguenti: con riferimento.

- 1. 1255.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: alle spese con le seguenti: agli oneri.

- 1. 1256.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 dopo le parole: spese elettorali aggiungere le seguenti: e per l'attività politica.

- 1. 1267.** Buontempo.

Al comma 1 dopo la parola: sostenute aggiungere le seguenti: e documentate.

- 1. 1268.** Calderisi, Taradash, Colletti, Melograni, Niccolini, Rossetto.

Al comma 1 sopprimere le parole: , del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

- 1. 90.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. I partiti o movimenti politici indicati nell'articolo 1, pena l'esclusione dai benefici, devono approvare per atto pubblico un proprio statuto, ai sensi dell'articolo 14 e successivi del codice.

1-ter. Lo statuto e le sue successive variazioni sono depositati presso la cancelleria del tribunale civile del luogo dove è fissata la sede centrale.

1-quater. Gli statuti devono uniformarsi ai seguenti principi:

a) libertà di iscrizione e di accesso alle cariche statutarie per tutti i cittadini e gli stranieri residenti;

b) garanzia di rappresentanza delle minoranze interne negli organi collegiali;

c) adozione del metodo democratico nelle procedure di approvazione degli atti, di elezione alle cariche interne e di selezione dei candidati elettorali.

- 1. 87.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'erogazione del rimborso è soggetta ad espresso consenso degli elettori mediante indicazione sulla scheda elettorale opportunamente modificata. L'elettore dovrà indicare se intende o meno consentire il rimborso al partito da lui votato. In caso di coalizione l'elettore dovrà indicare

il partito prescelto. Spetta ad ogni partito l'importo di lire 4000 per ciascun voto riportato recante l'indicazione di assenso al contributo.

Conseguentemente, al medesimo, articolo, sopprimere i commi 3 e 4.

Al comma 7 sostituire le parole: ai commi 1 e 4 con le seguenti: al comma 1.

- 1. 7.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 2.

- * **1. 95.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 2.

- * **1. 1400.** La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla ripartizione del rimborso di cui all'articolo 1 concorrono i movimenti e i partiti politici che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2 e che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali e dal loro delegato, al Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla presente legge.

- 1. 1246.** Anedda, Fini, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Fragalà, Bono, Armani.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 58.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 2 dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: e i parlamentari.

- 1. 1275.** Buontempo.

Al comma 2, sostituire le parole da: presentare apposita domanda fino alla fine del comma, con le seguenti: presentare apposita domanda ai Presidenti delle Camere, secondo le rispettive competenze, per richiedere le relative quote del 4 per mille di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei rimborsi elettorali. Le quote, non richieste dai partiti o movimenti politici, che in base alla citata legge n. 2 del 1997 hanno usufruito di somme ripartite nei due anni precedenti, non concorrono a formare il totale da ripartire a favore dei richiedenti.

- 1. 1277.** La Commissione.

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alla domanda vanno allegare le fatture di tutte le spese effettuate e per le quali si chiede il rimborso. Il rimborso per ogni movimento o partito ed eletto non potrà superare la cifra raggiunta dalla nota spese presentata.

- 1. 1276.** Buontempo.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 96.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'erogazione è disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su indicazione dei Presidenti della Camere, a carico di un apposito capitolo istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio.

- 1. 94.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'erogazione è disposta con decreti del Ministro del tesoro, su indicazione dei